



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

VISTO il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

VISTO il Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 *"Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009"* ed in particolare:

- l'articolo 3, comma 9) che prevede "nelle more della definizione dei criteri di cui al comma 10, il Ministero compila e aggiorna, sentito il Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica, l'elenco dei tipi genetici a lento accrescimento di cui all'Allegato 8, al solo fine della definizione dell'età minima di macellazione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, comma 1, del Reg. (CE) n. 889/2008;
- l'articolo 11, comma 3) che prevede la possibilità di modificare l'Allegato 8 con Decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare ippiche e della pesca, sentite le Regioni e province autonome;

VISTO il DM n. 1661 del 15 gennaio 2019 con il quale la Direzione Generale dello Sviluppo Rurale ha autorizzato, a seguito di parere favorevole da parte del CREA, ulteriori genotipi di *Gallus gallus* riconoscibili a lento accrescimento, denominati "Ranger Gold" (Ditta Aviagen), "Rowan Ranger" (Ditta Aviagen) e "Red JA" (Ditta Hubbard);

CONSIDERATO che al punto 1. delle premesse dell'allegato 8 del Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018, per mero errore, si fa riferimento al DM 1° gennaio 2014, n. 19538 invece del DM 1° ottobre 2014, n. 19536;

RITENUTO OPPORTUNO modificare l'Allegato 8 del Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 " al fine di:

- inserire i ceppi a lento accrescimento riconosciuti con il richiamato Decreto ministeriale n. 1661 del 15 gennaio 2019;
- correggere il punto 1. delle premesse dell'allegato 8 del Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018;



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

SENTITO il parere del “Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica” nel corso della riunione del 12 giugno 2019;

ACQUISITO il parere favorevole delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano tramite consultazione a mezzo posta elettronica;

D E C R E T A

Articolo 1

L’Allegato 8, del Decreto ministeriale n. 6793 del 18 luglio 2018 e modificato come di seguito specificato:

dopo la lettera d) del punto 2. *Gallus gallus* è inserito

- e) “Ranger Gold” (Ditta Aviagen), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661;
- f) “Rowan Ranger” (Ditta Aviagen), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661;
- g) “Red JA” (Ditta Hubbard), decreto ministeriale 15 gennaio 2019, n. 1661.

Articolo 2

Il punto 1. dell’allegato 8 del DM n. 6793 del 18 luglio 2018 è modificato come di seguito specificato:

“1. Specie avicole di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 2014, n. 19536;”

Roma,

Il Capo del Dipartimento
Andrea Comacchio
(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)



Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA